

SENATO DELLA REPUBBLICA
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2009

57^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALI'

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 8,40.

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente D'ALI' comunica che il Governo ha presentato alcune proposte emendative al disegno di legge n. 1306, che sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tali proposte emendative alle ore 19 di oggi.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente D'ALI' avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 14,30 è sconvocata.

La seduta termina alle ore 8,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1306

(al testo del decreto-legge)

Art. 5

5.200

Il Governo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more del recepimento della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla revisione e all'aggiornamento del modello unico di dichiarazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'adeguamento ai principi di responsabilità della gestione dei rifiuti, di autosufficienza e di prossimità, di controllo dei rifiuti pericolosi, nonché al principio "chi inquina paga"».

5.300

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è prorogato sino al 31 marzo 2009. Il Presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'adeguamento che dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga è disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero ed avrà efficacia a decorrere dal 1° aprile 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009"».

Art. 7

7.0.5

Il Governo

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola superiore e nell'università)

1. Al fine della sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla conservazione di un ambiente sano, nonché alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili, sono realizzati progetti e iniziative di interesse generale nell'ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e universitaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definite le relative modalità attuative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.6

Il Governo

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*ter*.

(Rinascita a fini ecologici del mercato dell'usato)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata, un accordo di programma, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato.

2. Sulla base di tali accordi, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato.

3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

7.0.7

Il Governo

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Misure in tema di pubblicità ecologica ed ecodesign)

1. A decorrere dal 1° luglio 2009, nell'ambito dei messaggi pubblicitari le imprese produttrici di beni di consumo inseriscono elementi informativi sul destino finale degli scarti

residuantı dopo l'utilizzo e sulle possibilità concrete di riciclo o riuso degli stessi o sulle modalità, ove possibile, del loro avviamento ad integrale recupero o riutilizzo.

2. In particolare, l'informazione di cui al comma precedente deve evidenziare, ove ne esista la possibilità il complesso di atti che i consumatori devono porre in essere dopo l'utilizzo per una corretta immissione del rifiuto nell'ambiente, illustrando la tecnica di raccolta differenziata prevista specificamente per lo smaltimento degli scarti del prodotto pubblicizzato ovvero le modalità ove previste, di contatto con gli operatori delle filiere di raccolta e recupero degli imballaggi e degli scarti di produzione, ed evidenziando, se del caso, che il prodotto è stato progettato per consentirne il riuso o recupero integrale nelle abitazioni e negli ambienti di vita dei consumatori.

3. In ogni caso, qualsiasi messaggio pubblicitario si deve concludere con un sintetico ma chiaro invito ad effettuare la raccolta differenziata ove non sia stato previsto in modo specifico un destino finale degli scarti residuantı dopo l'utilizzo tale da consentire il pieno recupero o riciclo dei materiali altrimenti destinati all'abbandono.

4. Le modalità di diffusione e gli aspetti contenutistici dei messaggi di cui al presente articolo sono specificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La realizzazione di una campagna pubblicitaria in violazione della presente norma è punita in via amministrativa con l'irrogazione ed una sanzione pecuniaria da mille a centomila euro, tenuto conto del numero dei messaggi diffusi.

6. Le violazioni di cui al presente articolo sono contestate e le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente all'irrogazione della sanzione. ».